

# CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Provincia di Frosinone

SERVIZIO: "AA.GG. Accesso ai documenti/Organizzazione e Metodi, Cultura e Biblioteca, Demografico, Stato Civile, Elettorale, Anagrafico e Leva, Attività Economiche e Produttive, U.R.P., Trasparenza, Protocollo, Archivio, Gestione Servizio Internet e Scuola"

Allegato "B"

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO E ASSOCIAZIONE PER ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue il giornodel mese dinella Residenza municipale,
TRA
il Comune di Monte San Giovanni Campano rappresentato nella persona del dr. Paolo Nozori, il quale non interviene in proprio, ma quale responsabile del Servizio "AA.GG. – Biblioteca" del Comune di Monte San Giovanni Campano in virtù del provvedimento del Sindaco n. 22 del 01.12.2021, domiciliata ai fini del presente atto in Comune di Monte San Giovanni Campano – Piazza G. Marconi n. 1 -
<u>E</u>
l'Associazione di volontariato:  nella persona di
RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- il Codice civile:

- la deliberazione G.C. n. 85 del 11.08.2022;

#### **PREMESSO**

Che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale:

Che il Comune di Monte San Giovanni Campano valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

Che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

Che quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali":

Che il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

#### PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - · l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;

#### PREMESSO INFINE CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni							
e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure							
comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,							
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;							
- dal giomo al giornoè stato pertanto pubblicato, sul sito							
istituzionale in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso							
pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i							
requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;							
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata per							
lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione;							
o ovolgimonto dollo attività cionoste all'articolo 2 della presente convenzione,							
- l'Associazione è regolarmente iscritta al n°del Registro Regionale del Volontariato							
e può fornire l'attività volontaria dei propri soci							

- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla gestione della biblioteca comunale soprattutto in orari che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini:

- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1 -Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione;

#### ART.2 - Oggetto

- 1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:
- collaborazione per assistenza ai compiti di sorveglianza e vigilanza presso la Biblioteca Comunale;
- collaborazione per presidiare le relative sale di lettura, spazio bambini, sala multimediale e Archivio Storico; collaborazione per potenziare e qualificare i servizi di accoglienza presso la struttura;
- supporto per ampliare l'orario di apertura della Biblioteca, nell'ottica di un maggior grado di flessibilità dell'offerta culturale, superando così anche le difficoltà legate a fattori di ordine stagionale, in particolare l'Associazione si impegna a garantire l'apertura pomeridiana della Biblioteca nelle giornate di: Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
- supporto alla sistemazione del materiale librario e archivistico, posizionamento, inventariazione e catalogazione di materiale librario, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito locale e interbibliotecario, fotoriproduzione e ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici;
- utilizzo dei software gestionali della biblioteca per la ricerca dei volumi e per la catalogazione;
- collaborazione nell'attività didattica, promozione della lettura, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, anche rivolta alla scuola dell'obbligo;
- collaborazione nella promozione e sviluppo di attività espositive temporanee e di manifestazioni; collaborazione nella realizzazione di circuiti assistiti di fruizione del patrimonio bibliotecario e di quello storico, culturale diffuso sul territorio;
- collaborazione per l'organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici, rivolti all'utenza e ai cittadini;

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

#### ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

- Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art.2 della presente Convenzione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale sulla base del progetto presentato dall'Associazione all'atto della manifestazione di interesse:
- 2. L'Amministrazione Comunale valuta ed eventualmente approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall'Associazione, da realizzare all'interno degli spazi della Biblioteca..

#### ART.4 - Esecuzione delle attività

- 1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento delle attività e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
- 3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.
- 4.L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino gli orari stabiliti dall'Amministrazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

#### ART.5 - Impegni del Comune

- 1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.
- 2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e

relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

#### ART.6 - Obblighi dell'Associazione

- 1 Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
- 2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione;
- 3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
- 4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
- 5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione. 6.1 volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
- 6. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Monte San Giovanni Campano ed i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Monte San Giovanni Campano, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza

assicurativa r	ilasciata da ˌ				<del></del>
Agenzia	di	<u> </u>		, ,	numero
in data		_ , scadenza	·		

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvedere al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

#### ART.7 - Rimborso delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Eventuali costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000.
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
- 2. La liquidazione del rimborso avverrà trimestralmente a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente
- 3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.
- 6. Il Comune di Monte San Giovanni Campano provvedere a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

#### ART. 8 - Durata

 La convenzione ha validità di anni 4 (quattro) decorrenti dal <u>01.10.2022</u> e comunque dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

#### ART. 9 - Risoluzione del rapporto

- 1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
- Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
  - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una

sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il

Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto

concordato, ovvero non sono esequiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque

situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente

convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata,

all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio

carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera

del Comune.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso

dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 10 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,

correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

ART, 11 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla

normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso

all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - Foro competente

1. Il Foro di Frosinone è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in

dipendenza della presente convenzione.

Monte San Giovanni Campano, Iì

PER IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Il Responsabile del Servizio "AA.GG. – Biblioteca"

Dr. Paolo Nozori

Per l'Associazione IL PRESIDENTE